# CONVENZIONE IN MATERIA DI CONTROLLI DI CONFORMITÀ DEI GIOCATTOLI CUP: C19E10003090009

#### TRA

L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO (UNIONCAMERE DEL VENETO), con sede in Venezia - Marghera, Via delle Industrie n. 19/D, Codice Fiscale 80009100274 (qui di seguito per brevità "UCV"), in persona del Direttore dott. Gian Angelo Bellati, domiciliato per la carica come sopra specificato.

E

L'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI s.r.l., con sede in Cabiate, Como, via Europa n. 28, Codice Fiscale 10343230156, in persona del legale rappresentante Donata Viganò, domiciliato per la carica come sopra specificato

#### **PREMESSO**

- che l'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha attribuito, ai sensi della legge
   n. 59/1997, alle Camere di Commercio le funzioni esercitate dagli U.P.I.C.A., in particolare con riguardo ai compiti in materia di controlli di conformità dei prodotti;
- che le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), nell'ambito della loro funzione di vigilanza, esplicano ispezioni, verifiche e controlli circa il rispetto delle norme sulla produzione e commercializzazione di determinati beni: esaminano le etichette dei prodotti tessili, elettrici, giocattoli e DPI Dispositivi di Protezione Individuale, riscontrano la marcatura CE e la corrispondenza dei dati riportati sulle stesse, confrontandoli con le normative internazionali ed eventualmente con i dati dei documenti commerciali di fornitura, qualora un prodotto risulti non conforme alla normativa, procedono al prelievo e all'analisi per la verifica;
- che l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (Unioncamere del Veneto) è la struttura che associa tutte le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Regione, svolgendo attività di coordinamento delle Camere associate e curando l'attuazione di attività camerali di interesse comune;
- che la Regione del Veneto ed Unioncamere del Veneto, in forza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3304, del 21 dicembre 2010, recante "Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 'Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo'. Approvazione programma delle iniziative da realizzare per la tutela dei

# 1

- consumatori e degli utenti, anno 2010", hanno sottoscritto la "Convenzione per la realizzazione del progetto 'Misure per la qualità e la sicurezza dei prodotti in commercio e per la promozione del made in Italy e delle produzioni regionali"
- che il Gruppo di Lavoro Camerale (GLC) istituito nell'ambito dell'attuazione dell'attività Verifica della qualità dei beni e dei servizi in Veneto ha suddiviso le attività di controllo di 'I livello' dei prodotti fra le CCIAA nel seguente modo: giocattoli – ROVIGO, VENEZIA, VICENZA; prodotti elettrici – BELLUNO, PADOVA, TREVISO, VENEZIA, VERONA, VICENZA; DPI – VENEZIA, VICENZA; prodotti tessili – TREVISO, VENEZIA, VERONA, VICENZA.
- che Unioncamere del Veneto ha quindi contattato e successivamente selezionato i maggiori e qualificati Istituti nazionali di analisi dei prodotti, tra gli accreditati ACCREDIA e notificati dalla UE, chiedendo la disponibilità e il preventivo per lo svolgimento delle attività di controllo di II livello previste dal Progetto di cui sopra, comparando ponderatamente le rispettive offerte, data la disomogeneità delle stesse;
- che pertanto Unioncamere del Veneto stipula la presente convenzione in nome e nell'interesse delle Camere associate al fine di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento dei suddetti controlli di II livello cui sopra da parte di soggetti dotati dell'indispensabile qualificazione tecnico-professionale;

#### CONSIDERATO CHE

è comune convincimento, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, rafforzare e migliorare il controllo e la verifica della pericolosità e/o non conformità alla normativa tecnica vigente dei prodotti immessi in commercio;

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

- UCV affida a Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli s.r.l. l'incarico di eseguire le analisi su
  campioni di giocattoli prelevati sul mercato in attuazione del Progetto di cui alle premesse,
  sulla base di eventuali segnalazioni di prodotti non conformi o in conseguenza degli esiti
  della ordinaria attività di controllo, di tipo documentale, effettuata dall'ufficio metrico della
  CCIAA territorialmente competente.
- 2. Ciascuna delle CCIAA che partecipa all'attuazione del Progetto di cui alle premesse è direttamente beneficiaria del servizio oggetto della convenzione, provvederà in maniera autonoma all'acquisto dei campioni di prodotto da analizzare, alla specificazione nel relativo verbale di prelievo dell'origine del prodotto e del punto vendita nel quale è stato acquistato nonché al recapito dei medesimi campioni tramite corriere espresso all'Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli s.r.l. entro le seguenti scadenze:

- 1° invio entro il 30 giugno 2011;
- 2° invio entro il 30 settembre 2011;
- 3° invio entro il 30 novembre 2011.
- 3. Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli s.r.l. si obbliga a:
  - eseguire le analisi richieste sui giocattoli secondo le migliori tecniche attualmente disponibili, entro 30 giorni lavorativi dalla data di inizio analisi, come da calendario prove che verrà stilato alla ricezione dei prodotti,
  - ii. fornire, alla fine di ogni mese, ad Unioncamere del Veneto un resoconto delle analisi eseguite nel corso del mese,
  - iii. fornire per ciascuna di esse la dettagliata motivazione, comprendente anche i relativi riferimenti normativi, delle eventuali non conformità riscontrate dalle CCIAA di provenienza del campione ed un calendario delle analisi programmate nel corso del mese successivo.
- 4. Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli s.r.l. si obbliga inoltre a concordare con Unioncamere del Veneto l'adozione di una procedura specifica per il caso in cui il soggetto presso cui è stato prelevato il campione richieda un controesame del medesimo. Le modalità della collaborazione sono descritte nel disciplinare operativo allegato con lettera A.
- 5. Per la determinazione del costo di ciascun servizio fornito si rinvia al preventivo e/o offerta pervenuto in data 10/03/2011, allegato al presente atto con lettera B, ne forma parte integrante e sostanziale. Per ogni commessa verrà applicato uno sconto del 10% (dieci per cento).
- 6. Il pagamento avverrà dietro presentazione ad Unioncamere del Veneto di fattura relativa al complesso delle prestazioni eseguite e verrà effettuato a 60 giorni fine mese data fattura.
- 7. La fattura dovrà contenere indicazione della Camera di Commercio per cui è stato eseguito il controllo e il CUP (codice unico di progetto) C19E10003090009.
- 8. La durata della presente convenzione decorre dal 1º maggio al 31 dicembre 2011 con eventuale possibilità di proroga non superiore a quattro mesi.
- 9. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno definite mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il regolamento vigente nel momento in cui è proposta la domanda arbitrale.

M 3

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia,

UNIONCAMERE DEL VENETO

Il Direttore

Dr. Gian Angelo Bellati

ISTITUTO ITALIANO

SICUREZZA GIOCATTOLI s.r.l.

Il legale rappresentante

Donata Viganò

# CONVENZIONE IN MATERIA DI CONTROLLI DI CONFORMITÀ DEI GIOCATTOLI

## *TRA* UNIONCAMERE VENETO

E

## ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

#### Disciplinare Operativo

#### 1. Finalità

Con il presente Disciplinare, convenuto e stipulato tra *UNIONCAMERE VENETO* con sede in Venezia - Marghera, Via delle Industrie 19/D, in persona del proprio Direttore Dott. Gian Angelo Bellati, e *ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI srl per il controllo di rispondenza a norme tecniche dei giocattoli* (qui di seguito, per brevità, "IISG"), con sede in Cabiate, Via Europa n. 28, nella persona del proprio Direttore Generale Dr. Ing. Natale Consonni, sono definite le procedure di attuazione della Convenzione sottoscritta il

Il presente Disciplinare Operativo è pertanto finalizzato a stabilire, in particolare, le modalità operative di controllo e di verifica della pericolosità e/o non conformità alla normativa vigente dei giocattoli immessi in commercio nel territorio nazionale.

Questo Disciplinare Operativo costituisce altresì parte integrante e sostanziale della suddetta Convenzione.

Le 'linee guida' di riferimento per l'attuazione degli scopi della citata Convenzione sono le leggi comunitarie e nazionali, le normative e gli atti comunitari e nazionali vigenti, pertinenti alla tipologia dei suddetti prodotti. In particolare:

il decreto legislativo 313 del 27 settembre 1991 che recepisce la Direttiva Europea 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli (come modificata dal-

- My

la direttiva 93/68/CEE) nonché le nosrme tecniche armonizzate ai sensi di questa direttiva.

- la Direttiva Europea 05/84/CE in materia di ftalati nei giocattoli
- il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 di attuazione della direttiva 89/336/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE;
- la Parte IV, Titolo I del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229".
- altre norme, leggi nazionali o europee applicabili a particolari tipologie di giocattoli

## 2. Prelievo e consegna dei campioni

- a) Nel caso in cui, nell'ambito della propria attività di controllo e con riferimento alla suddetta Convenzione, i funzionari addetti all'ufficio ispettivo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente (qui di seguito per brevità 'la CCIAA'), intendano prelevare prodotti da sottoporre a verifica, inviano a IISG quattro (4) esemplari del giocattolo oggetto di prelievo.
- b) La CCIAA dovrà far pervenire, a proprie spese, a IISG, consegnandoli direttamente o tramite corriere, i precitati esemplari, chiusi in una confezione sigillata con spago e piombo punzonato, unitamente ad una copia del verbale di prelievo e ad una lettera di accompagnamento.

### 3. Esecuzione delle prove e verifiche

- a) IISG provvederà direttamente comunicare il calendario delle prove e verifiche (qui di seguito,per brevità, le 'prove') alle CCIAA. Le prove dovranno aver luogo entro sessanta (60) giorni dalla data di consegna dei prodotti a IISG, compatibilmente con la durata temporale delle prove da effettuare, fatte salve condizioni di urgenza che verranno rappresentate dalla CCIAA.
- b) Nel giorno fissato per l'inizio delle prove, il Responsabile IISG della valutazione, procederà all'apertura della confezione contenente i prodotti prelevati. Sarà cura del suddetto Responsabile, o di altro tecnico all'uopo preposto, fotografare le fasi di apertura della confezione.

1/3

- c) Il Responsabile IISG della valutazione potrà formulare eventuali osservazioni, sia prima sia dopo l'apertura della confezione, di cui sarà presa nota in un apposito verbale.
- d) Il Responsabile IISG della valutazione darà quindi avvio all'esecuzione delle prove richieste dalla CCIAA utilizzando I necessari esemplari. Almeno un esemplare sarà conservato da IISG per il tempo necessario ai fini dell'eventuale richiesta di revisione delle prove e verifiche di cui al punto 4 che segue.
- e) Al termine di queste, IISG provvederà a redigere una 'Rapporto', sottoscritto dal Responsabile IISG della valutazione, contenente l'esito delle prove effettuate. Detto Rapporto sarà poi inviata a mezzo posta e email alla CCIAA, che, a sua volta, provvederà a comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento le risultanze delle prove stesse alla Società.
- f) Qualora le prove avessero carattere distruttivo, gli esemplari provati non potranno essere né riutilizzati né sottoposti ad ulteriori prove complete (riesame). Un esemplare integro del prodotto verrà tenuto a disposizione presso IISG, per eventuali contenziosi innanzi all'Autorità giudiziaria, per un periodo di tempo di sei (6) mesi, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito alla CCIAA, salvo diverse indicazioni. IISG provvederà in ogni caso a restituire, a spese della CCIAA, gli altri esemplari del prodotto o a distruggere codesti esemplari su indicazione e a spese della CCIAA.
- g) La CCIAA provvederà a dare comunicazione alla Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio V - Sicurezza e conformità dei prodotti del Ministero dello Sviluppo Economico, delle risultanze delle prove eseguite, fornendo tutta la documentazione ed ogni ulteriore informazione utile ai fini di una completa cognizione del caso.
- h) Eventuali contestazioni saranno gestite dalla CCIAA o dal suddetto Ministero, secondo le relative competenze e le norme vigenti. IISG s'impegna ad assistere la CCIAA e il Ministero nell'eventuale contenzioso con i terzi interessati con riguardo alle prove eseguite.

#### 4. Revisione delle prove e verifiche

a) La Società, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito dell'esame, può chiedere alla CCIAA la revisione delle prove e verifiche (qui di se-

B

- guito 'la revisione') che, a sua volta, ne darà comunicazione a IISG e, per conoscenza, anche alla Società stessa.
- b) IISG stabilirà con codesta Società le date della revisione, previa accettazione del preventivo IISG. La Società avrà pertanto cura di indicare a IISG quali prove eseguire, decidendo in particolare se ripetere tutte le prove o se, invece, limitare la revisione solo alle 'non conformità' riscontrate in sede di prima verifica.
- c) Alle operazioni di revisione la Società, e il proprio difensore, se nominato, potranno assistere personalmente, anche con l'assistenza di un eventuale consulente tecnico.
- d) La Società, il proprio difensore se nominato e l'eventuale consulente tecnico potranno formulare osservazioni e riserve, delle quali si dovrà dare atto nel relativo 'Rapporto'.
- e) Il precitato Rapporto dovrà essere congiuntamente firmato da IISG e dalla Società per essere poi trasmessa a mezzo posta e email alla CCIAA.

## 5. Attività di assistenza tecnica

Per una migliore applicazione della Convenzione, IISG s'impegna a fornire alle CCIAA un'adeguata assistenza tecnica con modalità che dovranno essere concordate di volta in volta.